

## Anticipazioni per il 2025

Gentili Signore, Egregi Signori,

In occasione della fine dell'anno mi permetto di comunicarvi alcune informazioni attuali concernenti il nostro settore di attività:

### Cenni generali

**connect** è la piattaforma internet del gruppo informatico IGAKIS che consente ai datori di lavoro un disbrigo delle operazioni amministrative con la cassa di compensazione in maniera semplice e agevole e con un tasso delle spese di amministrazione ridotto. Ulteriori informazioni sono disponibili su [www.medisuisse.ch](http://www.medisuisse.ch) > **connect**. Se volete registrarvi senza più disporre del codice di registrazione, potete inviare una e-mail a [connect@medisuisse.ch](mailto:connect@medisuisse.ch).

**Sito web** ■ Sul nostro sito [www.medisuisse.ch](http://www.medisuisse.ch) troverete numerose informazioni sul 1° pilastro. Da metà dicembre potrete calcolare, fra l'altro, i contributi esatti dovuti nell'anno nuovo (> [Servizi](#) > [Ausilio per il calcolo](#)). Suggerimenti da parte degli utenti sono sempre graditi.

**Schede dei salari Excel** ■ La legislazione in materia di AVS obbliga i datori di lavoro a iscrivere continuamente i salari, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un conteggio ordinato con la cassa di compensazione e per l'effettuazione dei controlli periodici dei datori di lavoro. Specialmente nel caso di datori di lavoro con pochi dipendenti basta normalmente la compilazione di schede dei salari. Un modello elettronico in formato Excel è disponibile sul nostro [sito web](#) > [Moduli](#) > [Schede dei salari](#). Questo file potrà essere importato e inviato tramite *connect* > mansioni "notifica dei salari".

**Controllo dei datori di lavoro** ■ La legge AVS prescrive che tutti i datori di lavoro devono essere periodicamente controllati in merito alla corretta compilazione del conteggio dei salari con la cassa di compensazione. Per evitare contestazioni nel corso dei controlli, i datori di lavoro sono pregati di prestare attenzione in modo particolare alle apposite spiegazioni contenute nelle istruzioni concernenti il conteggio annuale.

„**Cosa bisogna fare ...**“ ■ Spesso ci si chiede cosa occorre fare sul piano amministrativo in presenza di determinate situazioni (p.es. entrata in servizio di un dipendente). In un documento separato abbiamo elencato i casi più rilevanti e le notifiche necessarie a tale proposito da inviare alle assicurazioni del 1° e 2° pilastro. Troverete la nuova versione del suddetto documento – come numerose informazioni sul 1° pilastro – sul nostro [sito web](#) > [Servizi](#) > [Cosa bisogna fare ...](#)

**Attività internazionali** ■ Attività lavorative di indipendenti e dipendenti in più Stati sono da comunicare immediatamente a *medisuisse*, affinché essa possa esaminare l'obbligo assicurativo nonché contributivo. Cfr. in merito anche sul nostro [sito web](#) > [Opuscoli informativi](#) > [Internazionale](#).

## Contributi

**Contributi per i dipendenti** ■ I contributi AVS/AI/IPG da pagare sui salari versati ai dipendenti rimangono al 10,6 %. L'obbligo di pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione, in ragione del 2,2 %, sussiste per i redditi fino a 12 350 franchi al mese risp. 148 200 franchi all'anno. I datori di lavoro devono farsi carico di almeno la metà dei contributi, fino ad un reddito di 148 200 franchi corrispondente ad un'aliquota del  $(12,8 \% \div 2 =) 6,4 \%$ . I redditi che non superano i 2500 (prima 2300) franchi in un anno civile e per ogni singolo datore di lavoro, sono sottoposti a conteggio solo su esplicita richiesta del dipendente. Per contro, i salari del personale domestico sono in ogni caso sottoposti a conteggio; eccetto le attività dipendenti di giovani adulti, svolte per arrotondare la paghetta. Persone che hanno raggiunto l'età di riferimento possono far valere per ogni datore di lavoro una franchigia di 1400 franchi al mese risp. di 16 800 franchi all'anno; il dipendente può rinunciare a questa franchigia nei confronti del datore di lavoro al primo pagamento del salario dopo l'età di riferimento o nel nuovo anno civile.

**Contributi degli indipendenti** ■ I contributi AVS/AI/IPG sui redditi di chi esercita un'attività lucrativa indipendente rimangono del 10,0 %, mentre non sussiste nessun obbligo di pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione. L'aliquota di contribuzione si riduce in caso di reddito fino a 60 500 franchi; in caso di reddito annuo inferiore a 10 100 franchi si deve versare un nuovo contributo minimo di 530 franchi. I redditi accessori fino a 2500 (prima 2300) franchi all'anno non sono soggetti all'obbligo contributivo. Dopo aver raggiunto l'età di riferimento si può far valere una franchigia di 1400 franchi al mese risp. di 16 800 franchi all'anno; l'indipendente può comunicare alla cassa di compensazione la rinuncia alla franchigia, al più tardi entro la fine dell'anno contributivo.

**Contributi per gli assegni familiari** ■ I contributi dovuti dal datore di lavoro (sull'intera somma salariale) o per chi esercita un'attività indipendente (fino a un reddito di 148 200 franchi) variano a seconda della cassa di compensazione per gli assegni familiari e del cantone di riferimento. L'aliquota contributiva può essere reperita tramite i calcolatori disponibili sul [sito web > Servizi > Ausilio per il calcolo](#).

**2° e 3° pilastro** ■ Nella previdenza professionale obbligatoria i nuovi importi relativi ammontano a: il salario minimo annuo 22 680 franchi; il salario minimo coordinato 3780 franchi, la deduzione di coordinamento 26 460 franchi e il salario massimo coordinato 90 720 franchi. Il nuovo importo massimo deducibile dalle imposte del pilastro 3a ammonta a 7258 franchi per chi aderisce al 2° pilastro e a 36 288 franchi per chi non aderisce ad una cassa pensione.

## Prestazioni

**Età di riferimento e importo della rendita** ■ Nel 2025, in caso di un periodo contributivo completo, la rendita completa minima ammonta a 1260 e quella massima a 2520 franchi al mese; ai coniugi spetta complessivamente una rendita massima di 3780 franchi. Nel nuovo anno raggiungeranno l'età di riferimento (prima: "età di pensionamento") gli uomini della classe 1960. Nell'ambito della riforma AVS 21, l'età di riferimento per le donne della classe 1961 sarà portata a 64 anni e 3 mesi. Si raccomanda che la domanda di rendita venga inoltrata circa tre mesi prima dell'età di riferimento, anche in caso del rinvio della rendita.

**Indennità di perdita di guadagno** ■ Le prestazioni in caso di servizio, maternità, paternità e presa in carico di figli con gravi problemi di salute rimangono invariate. Viene rimborsato l'80% del reddito, fino a un massimo di 220 franchi al giorno. Il [sito web > Prestazioni](#) contiene strumenti di calcolo.

**Assegni familiari** ■ Il diritto agli assegni presuppone un reddito mensile di almeno 630 franchi. Le prestazioni variano da cantone a cantone. Nel 2025 sedici Cantoni aumenteranno l'importo degli assegni (Ticino: assegno per i figli 215 franchi, assegno di formazione 268 franchi). Sul nostro [sito web > Prestazioni > Assegni familiari](#) trovate un quadro d'insieme sulle prestazioni.

Vi ringrazio per la fiducia accordataci in questo anno che volge a termine. A voi e alle vostre famiglie vanno i miei più sinceri auguri di un felice Anno Nuovo, soprattutto di buona salute.

Distinti saluti

**medisuisse**



Avv. Marco Reichmuth  
Gerente della Cassa